

STATUTO

dell' "Associazione Assistenti Volontari Penitenziari di IVREA -Tino Beiletti- ODV"

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1 - È costituita in Ivrea l'Associazione di volontariato denominata "Assistenti Volontari Penitenziari di Ivrea - Tino Beiletti – ODV " (siglata agli atti: "Associazione A. V. P. - ODV"), che svolge la propria attività senza fini di lucro, attraverso l'azione prestata, a titolo gratuito, dai soci.

2 - L'Associazione è apartitica, apolitica e acconfessionale.

3 - L'Associazione ha sede nel Comune di Ivrea.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 8, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 8.

5 – L'Associazione opera prevalentemente sul territorio Canavesano ed in particolare nell'ambito della Casa Circondariale di Ivrea.

6- L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed opera nei limiti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

ART. 2

SCOPI E FINALITÀ

1 - L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, della civiltà e dell'uguaglianza, espressi dalla Costituzione italiana e dai valori evangelici, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali come indicato al comma 1a dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- operando a sostegno dei carcerati, dei loro familiari e, più in generale, di quanti sono privati della libertà, non solo per evitarne l'emarginazione e l'isolamento, ma per tutelarne i diritti e favorirne il riconoscimento in quanto persone;
- promuovendo la tutela e il rispetto della individualità e della dignità umana di chiunque sia sottoposto a limiti di libertà, sia all'interno che all'esterno del carcere;
- accogliendo le diversità sociali, culturali e religiose di ciascuno, agisce con l'obiettivo di realizzare un reale reinserimento sociale e lavorativo, anche nel contesto di una concreta opera di restituzione alla collettività e alle vittime di reato.

2 - In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione si propone di:

a- accompagnare i detenuti nella loro permanenza in carcere, offrendo loro assistenza morale, materiale e spirituale, ed effettuando servizi utili a facilitare il loro reinserimento nella società;

b- accompagnare ugualmente i condannati extramurari che fruiscono di misure alternative alla detenzione e gli ex detenuti, nonché tutti coloro che hanno problemi con la Giustizia;

c- relazionarsi con le famiglie di carcerati e condannati offrendo supporto morale e materiale e favorendo, ove possibile e opportuno, normali relazioni con il congiunto e familiari; aiutare inoltre

le famiglie ad usufruire delle forme assistenziali previste dalle norme vigenti ed adoperarsi a tale scopo;

d- promuovere occasioni di lavoro (es. cooperative), in carcere ed all'esterno, coinvolgendo gli ex detenuti e coloro che beneficiano delle misure alternative alla carcerazione;

e- sollecitare la realizzazione di case d'accoglienza che agevolino il reinserimento degli ex detenuti nell'ambiente sociale ed ospitano, temporaneamente, i detenuti e/o le loro famiglie nel caso di particolari necessità;

f- sollecitare il legislatore ad una maggiore attenzione ai bisogni dell'istituzione carceraria;

g- favorire incontri periodici degli A. V. P. con gli Agenti di Polizia Penitenziaria ed il personale civile per scambi di esperienze finalizzate alla conoscenza delle rispettive attività ed alla soluzione di problematiche di comune interesse;

h- promuovere l'attuazione di programmi di collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria, in ambiti concordati d'intervento, al fine di razionalizzare le risorse, evitare sovrapposizioni ed inefficienze operative e migliorare la capacità degli A. V. P. di interagire con gli Agenti di Polizia Penitenziaria e con le figure professionali operanti all'interno del carcere;

i- promuovere ed organizzare nelle scuole corsi e seminari di aggiornamento riguardanti l'assistenza carceraria e post carceraria.

l- stimolare nell'opinione pubblica, con iniziative editoriali, presenza nelle scuole e nelle parrocchie e organizzando specifici incontri, una maggiore sensibilità ed attenzione verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti ed alla società;

m- promuovere e/o partecipare a commissioni miste di studio e di gestione, a congressi, seminari ed incontri nei quali si trattino tematiche penitenziarie;

n- portare a conoscenza delle Istituzioni interessate le attività dell'Associazione ed i risultati ottenuti;

o- collaborare con Enti Pubblici, Associazioni ed Enti privati che perseguano finalità e scopi condivisibili e/o omologhi a quelli della Associazione.

p- contribuire, secondo le competenze attribuite agli A. V. P. , a realizzare il dettato legislativo della Costituzione italiana e dell'Ordinamento Penitenziario, per quanto è finalizzato alla promozione umana e al riconoscimento della dignità della persona;

3 - Le attività elencate al punto precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai Soci possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di idonea documentazione a comprova, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4 – L'Assemblea dei Soci, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., potrebbe valutare di prendere in considerazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, lo svolgimento di "Attività Diverse" definendone le caratteristiche e la convenienza.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi liberali di aderenti o di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività diverse che concorrano al conseguimento dei fini sociali (ved. Art. 2).

2 - Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da beni immobili e beni mobili, da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari pervenuti all'associazione, nonché fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio eventualmente accantonate: esso viene utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il 31 marzo dell'anno successivo, deve essere convocata l'assemblea dei Soci per esaminare e approvare il Bilancio (consuntivo e preventivo) redatto dal Consiglio Direttivo e controllato dai Revisori dei Conti.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

I Soci hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, entro 20 giorni dalla richiesta formale rivolta al Presidente.

4 - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, con il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

ART. 4 SOCI

1 - Ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., il numero dei Soci è illimitato e non inferiore a sette) Tutti i Soci sono Volontari che per libera scelta svolgono attività (senza alcun fine di lucro) in favore della Comunità, del bene comune ed esclusivamente per fini di solidarietà. Inoltre la qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

2 - Possono far parte dell'Associazione, oltre i soci fondatori, tutte le persone fisiche che intendono prestare la propria opera per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

3 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5.

4 - Possono far parte dell'Associazione sia coloro che abbiano ottenuto - ai fini della L 354/1975, art. 17 o 78 - il permesso di operare all'interno della Casa Circondariale di Ivrea, denominati volontari interni, sia coloro che con le medesime finalità operano all'esterno, denominati volontari esterni.

ART. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1 - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte di chi ne abbia interesse e ad un percorso di formazione concordato, da definire di volta in volta, al termine del quale, entro 20 giorni, verrà comunicata l'ammissione. Con la presentazione della domanda, l'aspirante Socio dichiarerà di accettare e condividere integralmente ed incondizionatamente i contenuti del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2 - Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 15 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

L'Assemblea dei Soci, alla prima assemblea ordinaria successiva, prenderà in esame il ricorso e comunicherà la decisione definitiva entro 20 giorni.

3 - Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci ammessi nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. La qualità di socio è intrasmissibile.

4 - Il titolo di Socio si perde:

per recesso;

per mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito scritto;

per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi e/o lo spirito dell'Associazione e per violazione degli obblighi statutari.

per causa di morte.

L'esclusione e la decadenza del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di avviare la procedura di esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli ragionevole termine per far valere la facoltà di replica.

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso

5 - La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

6 - Il Socio receduto, decaduto od escluso, o i suoi eredi, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

- a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a partecipare alle assemblee e agli incontri di verifica e di formazione.

- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I Soci operatori, denominati volontari interni, sono inoltre tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento Carcerario relative all'attività di volontariato.

-

2 - I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad eleggere gli organi sociali e ad accedere alle cariche associative a norma del presente Statuto;
- d) i Soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art.18 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio può essere portatore al massimo di due deleghe. Ai sensi dell'art.2373 del c.c. gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

2 - L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione operativa e quella morale di ciascun esercizio sociale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci, applicando l'art. 2382 del c.c., il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo (Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) assegnandone le cariche;
- elegge, applicando l'art.2382 del c.c., i componenti del Collegio dei Revisori dei conti che possono anche essere non Soci;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale Regolamento interno e le sue modifiche;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale e delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente statuto.

3 - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando almeno un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità.

4 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e della relazione operativa e morale entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

5 - L'Assemblea straordinaria delibera:

a - sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e sul trasferimento della sede legale. In tal caso le approvazioni sono convalidate solo con il consenso di oltre il 50% dei volontari iscritti nel Libro dei Soci.

b - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione: la decisione deve essere presa da almeno il 75% dei Soci iscritti (art. 21 del c.c.).

6 - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione da spedire o recapitare all'indirizzo dei Soci almeno dieci giorni prima della data di riunione. La seconda convocazione deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

7 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

8 - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.

I componenti il CD non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei Revisori dei Conti.

9 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo (per questi casi, v. Art. 8, Comma 5).

10 - Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel Libro verbali delle riunioni dell'Assemblea, tenuto a cura del segretario e consultabili dai soci

ART. 9 II CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica 1 anno e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti (art.2382 del c.c.).

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione

va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

5) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

c- delibera sulle domande di nuove adesioni;

d- sottopone all'Assemblea le proposte di adesione e di esclusione dei soci;

e- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

g- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione,

h- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali "attività diverse" (art. 2, comma 4 del presente statuto).

6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

8) La convocazione è inoltrata per iscritto con 4 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

9) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti (Libro dei Verbali del CD).

10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

ART. 10 IL PRESIDENTE (E IL VICE-PRESIDENTE)

1 - Il Presidente viene annualmente eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Nel caso di assenza od impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3 - Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, in caso di urgenza, assume iniziative e provvedimenti urgenti dei quali dovrà chiedere ratifica nella riunione periodica dei Soci immediatamente successiva.

4 - Il Presidente può delegare uno o più Soci a rappresentare l'Associazione presso Enti ed Istituzioni.

5 - Il Vice Presidente, eletto annualmente dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in caso di assenza.

ART. 11 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1 - Il Segretario e il Tesoriere sono eletti – annualmente - dall'Assemblea dei Soci.

2 - Il Segretario:

- a- compila e mantiene aggiornato il Libro dei Soci;
- b- provvede alla corrispondenza;
- c- dirama gli inviti per la convocazione dell'Assemblea dei Soci e ne redige il verbale.

3-- Il Tesoriere:

- a) cura la gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Associazione;
- b) tiene i Libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo .

ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 - I Revisori dei conti sono due e vengono eletti dall'Assemblea dei Soci che sceglie i membri anche tra persone non iscritte all'Associazione.

I Revisori dei Conti durano in carica un anno, sono rieleggibili e non sono retribuiti.

2 - L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

3 - I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilanza amministrativa e controllo contabile dell'Associazione. Pertanto, verificano la regolare tenuta della contabilità, effettuano periodici controlli di cassa, certificano la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e riferiscono all'Assemblea dei Soci sulla correttezza dei criteri adottati nella compilazione del rendiconto economico.

ART. 13 GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1 - Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese previsti dall'art. 2.

ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1 - È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, eccedenze di gestione, fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione.

ART. 15
DIPENDENTI E COLLABORATORI

1 - L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

2 - I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro della categoria interessata.

ART. 16
NORMA FINALE

1 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio residuo sarà devoluto, come indicato dall'Assemblea dei Soci, ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dalle norme vigenti (art.45, comma 1 del D.Lgs 117/2017).

ART. 17
RINVIO

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio al codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, alla normativa regionale e provinciale in materia.

Ivrea, 14 maggio 2019.
